

MINIMASTER

REVISIONE LEGALE

PRIMA GIORNATA

Docente: Dottor Andrea Filippo Bucarelli

Castrovillari 5 dicembre 2018

Introduzione

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società.

Al **collegio sindacale** compete il dovere (art. 2403 c.c.) di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

All'incarico della **revisione legale dei conti**, si sensi dell'art. 2409- *bis*, c.c. e ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e s.m. compete il dovere di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio, verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti aziendali nelle scritture contabili.

Introduzione

Il D.Lgs. n. 39/2010 ha confermato la possibilità per le S.p.A. (non enti di interesse pubblico e non tenute alla redazione del bilancio consolidato) di attribuire, se previsto dallo statuto, la funzione di revisione legale al collegio sindacale (art. 2409-*bis* c.c.).

Per le S.r.l., l'art. 2477 c.c. dispone che l'atto costitutivo possa prevedere, determinandone le competenze e i poteri (ivi compresa la revisione legale dei conti), la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se non disposto diversamente l'organo di controllo è costituito da un singolo elemento (Sindaco Unico).



Pertanto l'organo di controllo si può trovare investito della duplice funzione degli obblighi di vigilanza (art. 2403 c.c. e ss.) e degli obblighi dell'incarico di revisione legale (art. 2049-*bis* c.c. e ss.).

Introduzione

Tra il collegio sindacale ed il revisore vi è una profonda differenza di funzioni:

Collegio
Sindacale



E' un organo sociale
a composizione plurima

Revisore Legale



E' un singolo
prestatore di servizi

Introduzione

Pur continuando ad essere applicata al collegio sindacale la propria disciplina, relativamente all'incarico di revisione troveranno applicazione le norme del D.Lgs. n. 39/2010 e D.Lgs. n. 135/2016, ivi comprese le disposizioni inerenti l'indipendenza e ai principi di revisione applicabili.

In caso di attribuzione di funzione di revisione, tutti i componenti dovranno essere iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

L'attività dell'organo di controllo



- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sulle decisioni assunte dagli organi sociali;
- c) redige i documenti richiesti dalla legge;
- d) ha un potere sostitutivo in caso di omissioni di atti e adempimenti.

Attività preliminari

Nulla è disposto dal c.c. in merito a specifiche **attività di valutazione** che il collegio sindacale deve porre in essere prima di essere nominato o di accettare l'incarico.

La revisione legale dei conti, svolta in conformità ai principi di revisione, è invece fondata su una serie di attività preliminari finalizzate ad assumere la decisione di accettare o meno l'incarico.

E' opportuno che i candidati sindaci svolgano anch'essi tali attività.

Attività preliminari

E' opportuno:

- Verificare l'adeguatezza delle competenze e delle capacità necessarie per svolgere l'incarico, inclusa la disponibilità di tempo e risorse;
- Verificare la condivisione delle metodologie di lavoro e delle procedure;
- Verificare la rischiosità della società;
- Verificare l'integrità della Direzione;
- Verificare la sussistenza di minacce significative all'indipendenza.

Attività preliminari

Nella **pianificazione** delle attività di vigilanza il collegio sindacale esprime un giudizio professionale tenendo in considerazione le valutazioni che un *professionista indipendente, ragionevole e informato*, dopo aver considerato le informazioni a disposizione del collegio in quel momento, trarrebbe circa la rilevanza dei rischi aziendali come indicati nei flussi informativi acquisiti.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili **violazioni di legge o di statuto**, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo **l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione** nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Valutazione dell'incarico

E' opportuno che i candidati effettuino la valutazione dell'incarico in maniera collegiale, e che accettino l'incarico solo se ritengono di disporre delle competenze, delle capacità e della disponibilità di risorse adeguate.

E' necessario inoltre acquisire adeguate informazioni sull'integrità della Direzione e dei responsabili della *governance* della società.

In conformità con quanto previsto dai principi di revisione, **i candidati sindaci accettano l'incarico solo se:**

- sono presenti le condizioni indispensabili per lo svolgimento dell'incarico;
- hanno avuto conferma che vi sia una comprensione comune, con la Direzione e tra i membri del collegio stesso, dei termini dell'incarico.

Requisito dell'indipendenza

Il concetto di indipendenza è stato rafforzato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare è stato introdotto il concetto di **Rete** (art. 10, comma 2).

Per concetto di Rete si intende il complesso di legami diretti o indiretti riconducibili ad un interesse economico comune.

I sindaci sono chiamati a svolgere il loro incarico con obiettività e nell'assenza di interessi che ne possano compromettere l'indipendenza. Pertanto, anche dopo l'accettazione, è possibile rinunciare all'incarico, qualora tra il sindaco, o la **rete** a cui appartiene, e la società sottoposta a controllo sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro ecc., dalle quali un terzo trarrebbe la conclusione che il sindaco non è più indipendente.

Requisito dell'indipendenza

I candidati accertano la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010.

Prima di accettare l'incarico, e periodicamente nel corso dello stesso, i sindaci devono identificare circostanze e rapporti che possono costituire **minacce all'indipendenza**, valutano la rilevanza e intraprendono le azioni necessarie per eliminare tali minacce o ridurle ad un livello accettabile.

Tale attività di verifica della sussistenza dell'indipendenza deve risultare dalle **carte di lavoro**.

Proposta motivata incarico revisione

L'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 dispone che l'organo di controllo debba formulare una proposta motivata all'assemblea ai fini della nomina del revisore.

In virtù di un'interpretazione sistematica del dato normativo e in assenza di espressa disposizione di legge, nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato anche della funzione di revisione lo stesso non è tenuto alla formulazione della proposta motivata in merito al conferimento di incarico di revisione.

Il collegio sindacale è chiamato ad esprimere un parere, quando ricorra una giusta causa per la revoca dell'incarico al revisore.

Cessazione incarico

Ai componenti del collegio sindacale, anche con funzione di revisione legale, si applicano le norme del c.c. in tema di cessazione d'ufficio e di sostituzione del sindaco, nonché le norme di comportamento del collegio sindacale.

Non si applicano le norme in tema di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale del contratto relativi al revisore legale.

Funzione di vigilanza e di revisione legale

Il collegio sindacale nello svolgimento della funzione di revisione legale è in una posizione privilegiata rispetto al revisore esterno.

Il collegio sindacale utilizza anche le conoscenze che derivano dalla funzione di vigilanza concomitante.

I frequenti contatti tra sindaci e gli altri organi sociali, nonché i rilevanti poteri ispettivi attribuitigli dalla legge consentono di correggere tempestivamente gli errori; gli elementi raccolti durante la revisione legale possono indirizzare la vigilanza sindacale su aree di maggiore interesse.

Funzione di vigilanza e di revisione legale

La duplice funzione svolta consente un'analisi sistemica, essendo il collegio tenuto a vigilare anche sul processo decisionale e potendo identificare sul nascere i rischi a cui la Direzione sottopone l'impresa.

Inoltre lo svolgimento della funzione di revisione mette a disposizione dell'organo di controllo elementi probativi che possono essere utilizzati anche ai fini delle funzioni di controllo ex art. 2403 c.c (Doveri del collegio sindacale).

Organizzazione del collegio sindacale

Il collegio sindacale è un organo collegiale che ha piena autonomia nell'organizzazione dell'attività di revisione.

La funzione di revisione è attribuita al collegio sindacale e non ai singoli componenti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. Questa è una disciplina specifica del collegio sindacale e non sussiste un'analogia previsione nel D.Lgs. n. 39/2010. Il dissenso può emergere sia nel corso delle verifiche periodiche sia nel corso del lavoro di controllo, sia in fase di predisposizione della relazione di revisione.

Organizzazione del collegio sindacale

Se il dissenso del sindaco emerge durante le verifiche periodiche o nel corso del lavoro di controllo, questo va esplicitato nelle carte di lavoro.

Funzioni del Presidente

Il Presidente ha di norma funzione di impulso dell'organizzazione dell'attività del collegio, pur non avendo compiti diversi.

Salvo diversa decisione del collegio, le comunicazioni devono essere indirizzate al Presidente.

Sebbene normalmente è il Presidente che si interfaccia con la Direzione, nell'attività di revisione il collegio sindacale può prevedere una diversa articolazione dei compiti. Le risultanze dell'espletamento dei singoli compiti vengono poi condivise e discusse collegialmente.

Atti individuali di ispezione e controllo

Il collegio sindacale nello svolgimento dell'attività di revisione può ripartire tra i suoi componenti e delegare a dipendenti ed ausiliari alcuni atti di ispezione e controllo.

N.B. rif. comma 5, art. 2403-bis, c.c. – “L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate”

Le procedure di revisione svolte in modo individuale sono propedeutiche o complementari all'attività di valutazione e giudizio che deve essere collegiale.

Riunioni e verifiche

TEMPI:

Il collegio sindacale si riunisce periodicamente (almeno ogni 90 giorni) ed effettua le verifiche secondo le modalità stabilite.

Per l'attività di revisione non sussiste alcuna disposizione che fissi una cadenza nello svolgimento delle verifiche.

L'organo di controllo è chiamato a verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili “nel corso dell'esercizio”.

Si ritiene comunque opportuno effettuare le verifiche periodiche almeno con la medesima cadenza prevista per le riunioni del collegio sindacale ex art. 2404 c.c.

Carte di lavoro e modalità di conservazione

Con l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro della revisione, l'attività di revisione svolta è documentata esclusivamente dalle carte di lavoro.

Le carte di lavoro costituiscono un set di documentazione autonomo e forniscono evidenza documentale degli aspetti che mantengono la loro rilevanza nei futuri incarichi di revisione.

I documenti e le carte di lavoro devono essere accessibili ai componenti del collegio sindacale per tutta la durata dell'incarico e per il successivo periodo di conservazione (10 anni).

Carte di lavoro e modalità di conservazione

Il Presidente è responsabile della conservazione.

Dopo la cessazione dell'incarico la conservazione può essere affidata dal collegio al Presidente o ad un altro componente appositamente delegato

Rapporti con il revisore legale precedente

Il collegio sindacale prende contatto con i sindaci o il revisore legale precedenti al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute utili allo svolgimento del lavoro.

Il soggetto incaricato della revisione uscente consente la visione delle carte di lavoro.

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Il collegio sindacale predispose la relazione di revisione legale.

Le discussioni all'interno del collegio sindacale per giungere alla stesura della relazione devono essere riportate nelle carte di lavoro. In particolare devono essere riportate nelle carte di lavoro le ragioni che portano all'espressione di un giudizio con rilievi, negativo o dell'impossibilità di esprimere un giudizio.

La relazione deve essere sottoscritta da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui sia approvata con consenso unanime, può anche essere sottoscritta dal solo Presidente precisando tale situazione.

Relazione di revisione dissenso del sindaco

In caso di dissenso di un sindaco, la relazione è redatta dalla maggioranza evidenziando il dissenso e la relativa motivazione.


La relazione così elaborata, riferisce il dissenso del sindaco indicandone il nominativo e rimandando, per le motivazioni, ad altro paragrafo della relazione. Tale paragrafo, con l'accordo del sindaco dissenziente, è riportato dopo quello del giudizio e prima di quello concernente il giudizio sulla relazione sulla gestione. Se il dissenso coinvolge anche il giudizio sulla relazione sulla gestione, il paragrafo sul motivo del dissenso è posto per ultimo.

La relazione così redatta è firmata da tutti i sindaci.

Relazione di revisione dissenso del sindaco

Nel caso il sindaco dissenziente non intenda comunque sottoscrivere la relazione, essa sarà sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci specificando l'esistenza del dissenso.

In ogni caso il sindaco dissenziente non può redigere una propria relazione.



Principio di revisione n. 2 del 15/04/2009

Tale principio è intitolato “*Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice civile*” e prevede gli elementi che devono essere contenuti nella relazione.

Titolo

Destinatari

Identificazione del bilancio

Regole applicate o che dovrebbero essere applicate

Responsabilità redattori e revisore

Natura e portata revisione

Giudizio sul bilancio

Eventuali richiami di informativa

Giudizio sulla relazione sulla gestione

Data e luogo di emissione

Sottoscrizione del Revisore

Titolo



La dizione “Relazione del Revisore” deve essere riportata come titolo

Destinatari



Assemblea dei soci

Primo paragrafo: introduttivo



La relazione deve identificare il bilancio soggetto a revisione (inclusi data e periodo di riferimento) e le diverse responsabilità che fanno capo ai redattori del bilancio e al soggetto incaricato del controllo contabile: in particolare deve specificare che il bilancio è responsabilità degli amministratori e che il compito del revisore è quello di esprimere un giudizio sul bilancio in base alla revisione svolta

Secondo paragrafo: natura revisione



Deve contenere:

- i principi e criteri seguiti per la revisione;
- descrizione del lavoro svolto e se fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio;
- un riferimento alla relazione di controllo contabile relativa al precedente esercizio

La relazione deve descrivere la natura e la portata della revisione contabile indicando che è stata eseguita secondo i principi di revisione statuiti o diversi principi applicabili.

Inoltre nella relazione il Revisore deve affermare che essa comprende:

- esame a campione delle poste di bilancio;
- la valutazione dei principi contabili utilizzati.

Terzo paragrafo: giudizio



Deve indicare con chiarezza il giudizio del revisore sul bilancio ed il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione

Data e luogo di emissione



La data della relazione normalmente coincide con quella di verbalizzazione conclusiva sul controllo contabile di un esercizio. Ovviamente non potrà essere successiva al sedicesimo giorno antecedente quello dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Il luogo è quello dello studio del revisore, mentre nel caso di controllo contabile effettuato dall'organo di controllo è il luogo dove ha sede la società assoggettata a controllo.

Firma del revisore



In caso di revisore unico si indicherà nome e cognome del revisore; nel caso di società di revisione si indicherà il nome della società, i dati ed il ruolo professionale del responsabile della revisione; in caso di organo di controllo si indicheranno i nomi ed i cognomi dei sindaci con il ruolo ricoperto all'interno dell'organo di controllo.

Il giudizio sul bilancio

Il giudizio sul bilancio deve indicare con chiarezza se questo sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Le tipologie di giudizio

- Giudizio positivo senza rilievi;
- Giudizio positivo con rilievi;
- Giudizio negativo;
- Impossibilità di esprimere un giudizio.

Giudizio positivo
senza rilievi



Il bilancio è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione. Pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società

Un giudizio senza rilievi ha riflessi sulla validità della delibera di approvazione del bilancio.

N.B. rif. comma 2, art. 2434-bis c.c.: *la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi, spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.*

RILIEVI

Il revisore non può esprimere un giudizio senza rilievi qualora dalle verifiche emergano le seguenti circostanze:

Mancanza di conformità
alle norme che disciplinano
il bilancio



Il revisore è in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri di valutazione adottati;
Rileva errori nei metodi di applicazione degli stessi;
Giudica inadeguata l'informativa di bilancio

Limitazioni al
procedimento di revisione



Impedimenti tecnici riscontrati nello svolgimento delle procedure;
Restrizioni poste dagli amministratori nell'acquisizione degli elementi probatori

Mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio



Giudizio positivo
con rilievi



Giudizio negativo

Limitazioni al procedimento di revisione



Giudizio positivo
con rilievi



Impossibilità di
esprimere un giudizio

Giudizio positivo
con rilievi



Il revisore esprime un giudizio positivo con rilievi se gli effetti dei rilievi emersi non siano tali da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio; in pratica se la presenza dei rilievi non altera complessivamente la chiarezza del bilancio e la sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Giudizio negativo



Il revisore esprime un giudizio negativo se la mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio è talmente grave e pervasiva da minare l'attendibilità stessa del bilancio.

Impossibilità di
esprimere un giudizio



Le limitazioni al procedimento di revisione sono così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio

Espressione del giudizio in situazioni di incertezza

Il termine incertezza si riferisce a situazioni che possono influenzare il bilancio e connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori (contenziosi fiscali, dubbi risarcimenti assicurativi ecc...).

Il revisore deve svolgere tutti gli accertamenti volti a verificare l'adeguatezza e la ragionevolezza dei trattamenti contabili adottati e delle informazioni rese.

Espressione del giudizio in situazioni di incertezza

Giudizio positivo
senza rilievi



Se si ritiene che le azioni poste in essere dagli amministratori ed i trattamenti contabili adottati siano adeguati e ragionevoli e l'informativa data sia adeguata

Giudizio positivo
con rilievi



Se si ritiene che le azioni poste in essere dagli amministratori ed i trattamenti contabili adottati non siano adeguati e l'informativa data non è adeguata

Espressione del giudizio in situazioni di incertezza (3)

Giudizio negativo



Se le verifiche svolte mettono in evidenza una carenza di informazione di bilancio

Impossibilità di esprimere un giudizio



Se si è in presenza di più situazioni di incertezza ovvero di un'incertezza particolarmente rilevante tanto da mettere in discussione l'attendibilità complessiva del bilancio

In nessun caso il revisore può subordinare il rilascio del giudizio al verificarsi o meno dell'evento incerto

Espressione del giudizio in situazioni di crisi

La situazione di crisi economica che si è manifestata in quest'ultimo periodo impone al revisore una maggiore attenzione a determinati aspetti. In particolare:

- Voci di bilancio che necessitano stime;
- Verifica del presupposto di continuità aziendale

Espressione del giudizio in situazioni di crisi

STIME:

Il revisore deve effettuare controlli maggiormente pervasivi su quelle poste di bilancio che più facilmente si prestano a comportamenti scorretti da parte del redattore, volti ad incrementare il risultato d'esercizio.

Si tratta di tutte quelle poste di bilancio che sono soggette a stime da parte degli amministratori (capitalizzazione costi, svalutazione crediti, svalutazione elementi patrimoniali, cambio dei criteri di valutazione ecc...)

Espressione del giudizio in situazioni di crisi

CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.c. *“la valutazione delle voci deve essere fatta (...) nella prospettiva della continuazione dell'attività”*. Ciò significa che la preparazione del bilancio è effettuata sul presupposto della continuità dell'attività dell'impresa, qualora questo presupposto non fosse giustificato l'impresa potrebbe non essere in grado di realizzare le attività per il valore iscritto in bilancio e potrebbero esserci mutamenti negli importi e nelle scadenze delle passività.

Il revisore, pertanto, deve considerare il rischio che il presupposto della continuità possa non essere più appropriato.

Espressione del giudizio in situazioni di crisi

Il revisore può usufruire di alcuni indicatori volti ad accertare il presupposto della continuità. Il principio di revisione del CNDCEC n. 570 riporta alcuni indicatori a titolo esemplificativo:

- **indicatori finanziari** (CCN negativo, indici economico-finanziari negativi o in costante peggioramento, consistenti perdite di esercizio, impossibilità di saldare debiti e incassare crediti alla scadenza ecc...);
- **indicatori gestionali** (dimissioni dei sindaci o di componenti di altri organi, perdita senza sostituzione di personale dirigenziale, perdita di mercati fondamentali, difficoltà nella gestione del personale ecc...);
- **altri indicatori** (riduzione del capitale per perdite, termine della durata statutaria senza previsione di prolungamento, contenziosi legali o fiscali che potrebbero portare a condanne che l'impresa non sarebbe in grado di sopportare ecc...).

Espressione del giudizio in situazioni di crisi

Qualora quindi emerga un dubbio sulla capacità della continuità aziendale, il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze tramite alcune procedure suggerite dal principio di revisione n. 570 del CNDCEC:

- analizzare e discutere i flussi di cassa, la redditività ed altri dati previsionali con la direzione;
- considerare eventi successivi alla chiusura del bilancio che possano incidere sulla capacità dell'impresa di restare in funzione;
- verificare la capacità dell'impresa di evadere gli ordini

Il revisore dovrà inoltre valutare con la direzione piani ed azioni future. Tali piani ed azioni devono essere valutati sulla base di sufficienti ed appropriati elementi probatori.

Espressione del giudizio in situazioni di crisi

Si possono presentare i seguenti casi:

- il presupposto della continuità aziendale è considerato appropriato;
- sussistono dubbi sulla continuità aziendale;
- il presupposto della continuità aziendale è inappropriato.

Presupposto continuità appropriato	Informativa	Giudizio
L'appropriatezza del presupposto non deriva dalla presenza di piani della direzione	-	Giudizio positivo senza rilievi
L'appropriatezza del presupposto deriva dalla presenza di piani della direzione	Adeguate	Giudizio positivo senza rilievi (eventuale richiamo informativo)
	Non adeguata	Giudizio positivo con rilievi Giudizio negativo

Dubbi sul presupposto di continuità aziendale	Informativa	Giudizio
Le prospettive di superamento della crisi si fondano su presupposti ragionevoli	Adeguate	Giudizio positivo senza rilievi con richiamo di informativa
	Non adeguata	Giudizio positivo con rilievi Giudizio negativo
Le prospettive di superamento della crisi si fondano su presupposti opinabili	Adeguate	Impossibilità ad esprimere il giudizio
	Non adeguata	Giudizio negativo

Mancanza del presupposto di continuità	Informativa	Giudizio
Gli amministratori redigono il bilancio considerando possibile la continuità aziendale	-	Giudizio negativo
Gli amministratori redigono il bilancio considerando l'impossibilità della continuità aziendale	-	Giudizio positivo senza rilievi (eventuale richiamo informativo)

L'attività dell'organo di controllo durante il compimento di operazioni straordinarie



- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sulle decisioni assunte dagli organi sociali;
- c) redige i documenti richiesti dalla legge;
- d) ha un potere sostitutivo in caso di omissioni di atti e adempimenti.

L'attività dell'organo di controllo durante il compimento di operazioni straordinarie



- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sulle decisioni assunte dagli organi sociali;
- c) redige i documenti richiesti dalla legge;
- d) ha un potere sostitutivo in caso di omissioni di atti e adempimenti.

La responsabilità dell'organo di controllo

Il controllo delle operazioni straordinarie rientrano a pieno titolo tra i **doveri dei sindaci**, che devono costantemente monitorare le attività dell'amministrazione ed essere costantemente informati sull'andamento delle operazioni sociali.

L'attività del collegio sindacale non si limita al solo controllo meramente tecnico e formale delle operazioni intraprese, ma si estende anche alla valutazione di merito dell'opportunità economica delle operazioni poste in essere.

Appare di tutta evidenza l'importanza che assume il controllo del collegio sindacale in tutte le operazioni straordinarie di cui i trasferimenti di azienda fanno parte.

Aumento del capitale sociale (rif. art. 2438, c.c.)

- a) acquisisce ogni informazione utile alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) emette il parere richiesto dall'art. 2441, co.6, c.c.;
- c) vigila sulla corretta esecuzione dell'operazione, sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

Aumento del capitale sociale

S.p.A. rif. art. 2438, c.c.

Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

*In caso di violazione del precedente comma, **gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.** Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.*

Aumento del capitale sociale

➤ AUMENTO A TITOLO GRATUITO

si accerta che le riserve e i fondi da imputare ad aumento del capitale siano disponibili (cfr. art. 2442, co. 1, c.c. per le s.p.a. e art. 2481-ter, co.1 per le s.r.l.). Tale facoltà può essere delegata all'organo amm.tivo, il collegio sindacale monitora il deposito dell'attestazione, in caso di omissione provvede in via sostitutiva.

➤ CONFERIMENTI IN DENARO

Nelle **s.p.a.**, le azioni precedentemente emesse, devono essere interamente liberate (cfr. art. 2438, co. 1, c.c.) e nelle **s.r.l.** i conferimenti precedenti integralmente eseguiti (cfr. art. 2481, co. 2, c.c.);

Si accerta che avvenga il versamento di almeno il 25% del valore nominale del capitale sottoscritto, o del maggior importo richiesto dalla delibera e dell'intero sovrapprezzo;

Aumento del capitale sociale

➤ CONFERIMENTI IN NATURA

S.P.A. - Si accerta che sia stata predisposta la **relazione di stima** (art. 2343- esperto designato dal Tribunale) o la **valutazione ex art. 2343-ter** (semplificazione).

Si accerta che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulti il valore dei beni conferiti.

Verifica che gli amministratori eseguano i controlli richiesti dall'art. 2343-*quater* (deposito dichiarazione nel R.I.);

Verifica che venga depositato presso R.I. l'offerta di opzione ai soci, in cui venga un concesso un termine non inferiore ai 15 gg.

S.R.L. – deve sussistere la clausola statutaria per i conferimenti in natura e/o prestazioni d'opera (art. 2464 e 2465 – relazione giurata).

Aumento del capitale sociale

ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

- 1) qualora fosse prevista, l'organo amministrativo è tenuto a redigere un'apposita **relazione** che illustri le ragioni della predetta esclusione o limitazione;
- 2) la relazione deve essere **consegnata** al collegio sindacale 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- 3) entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio **parere sulla congruità del prezzo** di emissione delle azioni (art. 2441, co. 6);

Riduzione volontaria del capitale sociale

Il collegio sindacale **verifica**:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria indichi in termini sufficientemente chiari e precisi le ragioni e le modalità della riduzione;
- che la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto (rif. minimo cap. soc. art. 2327 spa e art. 2463 srl);
- in particolare per le s.p.a. il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2413 (emissione obbligazioni) e dall'art. 2413 (acquisto azioni proprie)

Riduzione del capitale sociale

Gli amministratori devono **convocare senza indugio l'assemblea** dei soci per deliberare sia la riduzione del capitale sociale che il contestuale aumento dello stesso, almeno fino al minimo previsto per legge, o procedere alla trasformazione della società.

Il collegio sindacale **verifica** che l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria contenga le ragioni e le modalità di riduzione del capitale e che la delibera venga eseguita solo dopo 90 giorni dal deposito nel RI e se non vi siano opposizioni.

Riduzione del capitale sociale per perdite

Qualora risulti una durevole diminuzione del capitale sociale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, il collegio sindacale deve:

- 1) verificare che l'organo amministrativo provveda tempestivamente alla convocazione dell'assemblea e alla presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale, con data non anteriore a 120 gg rispetto alla data fissata per l'assemblea;
- 2) valuti le ragioni che hanno determinato le perdite ;
- 3) esamini i criteri utilizzati per le valutazioni, ai fini della continuità aziendale;
- 4) produca delle osservazioni, da depositare 8 giorni prima dell'assemblea,
- 5) in caso di inerzia degli amministratori, procede a convocare l'assemblea;
- 6) qualora l'assemblea si avvalga della facoltà di **rinvviare l'adozione di opportuni provvedimenti**, deve verificare, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, che l'assemblea deliberi la riduzione del capitale;
- 7) nel caso di inattività sia dell'assemblea che dell'organo amministrativo, deve chiedere al Tribunale la riduzione del capitale e/o l'eventuale liquidazione.

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale ad un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società.

I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate presso la sede della società almeno 8 gg. prima dell'assemblea.

In caso di inattività dell'assemblea i sindaci presentano istanza al Tribunale per accertare la causa di scioglimento.

L'obbligo di attivazione del CdA e del CS sussiste solo quando il valore del patrimonio netto si riduce di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

Contenuto delle osservazioni

Per esprimere le proprie osservazioni, riducendo il rischio di essere chiamato in causa, è opportuno che il collegio sindacale provveda ad eseguire dei controlli volti a **verificare la sostanziale correttezza del patrimonio netto** indicato nella situazione patrimoniale. È opportuno che il collegio esponga la portata dei controlli in un paragrafo preliminare alle proprie osservazioni.

S.R.L. rif. art. 2482-bis

la norma richiede che la relazione degli amministratori sia accompagnata dalle osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale.

S.P.A.

le osservazioni sono sempre richieste al collegio sindacale

Le osservazioni restano depositate presso la sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea.

Contenuto delle osservazioni

Non è configurabile che il CS predisponga solo un'attività di revisione legale sulla situazione patrimoniale, in quanto le osservazioni da depositare devono tener conto:

- 1) dei dati di bilancio
- 2) delle ragioni che hanno determinato le perdite
- 3) delle analisi e delle proposte fatte dagli amministratori
- 4) della verifica circa la congruità della relazione degli amministratori rispetto alle condizioni in cui versa la società
- 5) che ci sia coerenza tra le soluzioni adottate e il permanere o meno della continuità aziendale
- 6) dei fatti intervenuti tra la stesura della situazione patrimoniale e la data dell'assemblea

Osservazioni per le s.r.l.

In caso di ricapitalizzazione per perdite, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci

i sindaci dovranno verificare che

i soci siano tutelati attraverso il **riconoscimento del diritto di sottoscrizione**, vale a dire che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto previsto dall'art. 2482-quater, c.c. (diritti dei soci: si esclude la modifica delle quote).

Trasformazione

Nel caso in cui la società si trasformi il collegio sindacale deve verificare che:

- a) la delibera sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi;
- b) siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera;
- c) a ciascun socio sia attribuita una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle azioni.

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA

se la trasformazione prevede il passaggio da società di persone a società di capitali, il collegio sindacale deve verificare che la perizia di stima del patrimonio della società trasformata sia allegata all'atto costitutivo e che il capitale della società sia stato determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA

se la trasformazione prevede il passaggio da società di capitali a società di persone, il collegio sindacale venendo a mancare, redige la relazione ai sensi dell'art. 2429 (bilancio) da presentare all'assemblea, con riferimento al periodo che va dall'inizio dell'esercizio alla data in cui ha effetto l'operazione.

TRASFORMAZIONE

Nel caso in cui la trasformazioni preveda il passaggio ad una forma giuridica che non contempli la presenza dell'organo sindacale, questo viene meno e **i suoi componenti cessano** alla data in cui ha effetto la trasformazione.

FUSIONE E SCISSIONE

Il collegio sindacale è **chiamato essenzialmente a vigilare** sul rispetto delle norme di legge e di statuto, art. 2403, c.c., quindi le principali attività consistono nel verificare:

1. l'esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto di fusione/scissione, relazione accompagnatoria, stato patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e statuto, **non nel merito**;
2. il rispetto dei tempi per il deposito degli atti presso la sede sociale e al registro delle imprese;
3. la conformità delle delibere alla legge e allo statuto nel corso della procedura;
4. i presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali

RECESSO DEL SOCIO

Le operazioni straordinarie possono essere motivo di recesso del socio.

In tal caso, il collegio sindacale vigila affinché l'organo amministrativo determini il valore di liquidazione delle azioni o delle quote conformemente alla legge e allo statuto, tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali nonché ove esistente del valore di mercato.

Recesso del socio s.r.l.

Nelle s.r.l. il collegio (o sindaco unico) vigila:

- sull'osservanza delle disposizioni di legge in ordine alle cause di recesso;
- sul rispetto delle previsioni statutarie in ordine alle cause di recesso del socio;
- sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del socio;
- sull'osservanza dei criteri di determinazione del valore della partecipazione del socio recedente secondo l'art. 2473;
- sulla conseguente modifica dello statuto e sulla comunicazione al R.I. dell'avvenuto recesso.

In caso di disaccordo il valore della quota sarà determinato in base alla relazione giurata di un terzo nominato dal Tribunale.

Esclusione del socio s.r.l.

Al ricorrere di una clausola di esclusione, il collegio vigila:

- ✓ la clausola sia contemplata nello statuto;
- ✓ il procedimento di esclusione coincida con quello disciplinato nello statuto;
- ✓ il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga secondo i criteri dell'art. 2473-*bis* (esclude la possibilità di rimborsare la quota mediante riduzione del capitale)

La cessione di azienda

La cessione dell'azienda o di un ramo di essa è dovuta o a fattori endogeni, quali potrebbero essere: una cattiva redditività, troppi costi di struttura o necessità di liquidità; o da fattori esogeni, quali la morte dell'imprenditore o disaccordi tra i soci.

In questa tipologia di operazione il controllo del collegio sindacale deve essere rivolto alla **congruità del prezzo** dell'operazione, e di conseguenza sulla valutazione del capitale economico dell'azienda.

CONFERIMENTO D'AZIENDA


Il collegio sindacale (della società conferente) **verifica** che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti. Assumono informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito.

Il collegio sindacale (della società conferitaria) effettua i controlli previsti per l'aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura.

CONSENSO PER L'ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO

art. 2426, co. 1, n. 6, c.c. – se il conferimento evidenzia un avviamento, il collegio esprime il proprio consenso affinché l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo dello SP.

I diversi periodi temporali della liquidazione



Momento in cui si verifica la causa di scioglimento

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il collegio sindacale verifica:

1. la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
2. l'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese;
3. la gestione della società da parte dell'organi amministrativi ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio;
4. la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, co. 1, c.c.

In caso di omissione dell'organo amministrativo il collegio richiede con istanza al Tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea.

Durante la liquidazione **il collegio resta in carica** e provvede alle proprie verifiche tenuto conto delle mutate finalità della società, verificando che il liquidatore rispetti i compiti affidatigli dall'assemblea, rediga i bilanci di liquidazione e cancelli la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Durante le attività nella **fase di pre-liquidazione** (art. 2486) il collegio sindacale verifica:

- fino alla consegna (al liquidatore) la gestione della società ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio.
- l'amministratore deve consegnare al liquidatore l'azienda nelle condizioni in cui si trovava al momento del verificarsi della causa.
- no attività di liquidazione.
- gestione conservativa dell'impresa.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE:

- Predisporre strumenti organizzativi che consentano la conoscenza tempestiva di cause di scioglimento;
- Poter esprimere giudizio sulla continuità aziendale;
- Responsabilità per danno derivante da inadempimento dell'obbligo di gestione conservativa della società;
- I soggetti che richiedono il risarcimento (soci, creditori e terzi) hanno l'onere di provare il comportamento antigiuridico, il pregiudizio subito ed il nesso causale tra le due cose.

Il Collegio pre-liquidazione

- Art.2407,c.c.: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
- Essi **sono responsabili solidalmente con gli amministratori** per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica;
- Pregiudizio della continuità dell'impresa;
- Omissioni e gravi irregolarità degli amministratori.

Il Collegio in fase di liquidazione

Norma di comportamento 10.9 – Scioglimento e liquidazione

Il Collegio verifica l'eventuale sussistenza di causa di scioglimento e, in assenza di accertamento dell'organo amministrativo, verifica:

- la conoscenza delle causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione;
- la gestione della società ai fini conservativi ;
- la convocazione dell'assemblea ex art. 2487, 1°co.

Il Collegio in fase di liquidazione

- in caso di omissione dell'organo amministrativo, il Collegio Sindacale presenta istanza al Tribunale competente affinché accerti la causa di scioglimento
- una volta dichiarato lo scioglimento delle società, in caso di omissione o di ritardo, il Collegio Sindacale richiede con istanza al Tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea per le delibere ex art. 2487, co. 1, c.c.;
- il Collegio Sindacale può chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori in caso di inerzia dei liquidatori;
- il Collegio può chiedere la cancellazione della società dal registro imprese.

Obblighi Collegio/Revisore

- Predisposizione rendiconto di liquidazione (*vigilanza e revisione*)
- Predisposizione situazione dei conti alla data di liquidazione (*vigilanza e revisione*)
- Passaggio consegne ai liquidatori (*vigilanza*)
- Bilancio iniziale di liquidazione (*vigilanza e revisione*)
- Alla chiusura di ogni esercizio bilancio intermedio di liquidazione (relazione con giudizio sul rispetto dei criteri di legge e giudizio sul bilancio)
- Bilancio Finale di liquidazione (relazione sull'esercizio sociale di liquidazione + giudizio sul bilancio finale);
- Piano di riparto (verifica e conformità a statuto e legge)

CONTROLLO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

In particolare i sindaci dovranno fornire precise e dettagliate indicazioni su:

- 1) il modo in cui i liquidatori hanno condotto le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività;
- 2) la congruità o meno delle spese di liquidazione;
- 3) esattezza dei criteri di determinazione delle quote di riparto e dei criteri di valutazione dei beni, dei crediti e dei debiti eventualmente esistenti nel bilancio finale;
- 4) il rispetto della normativa civilistica e fiscale nella redazione del bilancio finale;
- 5) redigere la relazione ai bilanci, compreso quello finale.